



Regolamento della Consulta Territoriale della Rete Escursionistica dell' Emilia-Romagna (REER)

approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina
n. _____ del _____

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – FINALITÀ E FUNZIONI DELLA CONSULTA REER

Art. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Art. 4 – CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce e disciplina l'istituzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta Territoriale della Rete Escursionistica dell'Emilia- Romagna (di seguito abbreviata in Consulta REER o semplicemente Consulta), ai sensi dell'art. 10 della LR 26 luglio 2013, n.14 *"Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"* e sue modifiche ed integrazioni, in coerenza con l'art. 6, comma 5, dello statuto dell'Unione, che così recita: *"L'Unione (...) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio (...); promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa; riconosce come valore la partecipazione dei cittadini e norma negli appositi regolamenti le modalità per rendere attiva e concreta tale partecipazione (referendum, consulte, forum tematici);"*

Art. 2 – FINALITÀ E FUNZIONI DELLA CONSULTA REER

1. La Consulta REER è un organismo con compiti consultivi, propositivi e di supporto all'Unione della Romagna Faentina, che ne acquisisce il parere relativamente alle tematiche del censimento, recupero, valorizzazione, manutenzione e modalità di fruizione della rete escursionistica territoriale con le finalità di cui all'art. 8, comma 3, della LR 14/2013, per le quali l'Unione:
 - a)** sovrintende la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
 - b)** predispone e approva entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di sua competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvale prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi della LR 14/2013, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (*"Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico"*), nonché quelli previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;
 - c)** verifica che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla LR 14/2013 e dal regolamento attuativo di cui all'art. 14 della stessa legge;
 - d)** raccoglie informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed invia alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere,

le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;

e) invia alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 11 della LR 14/2013;

f) può stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'art. 12 della LR 14/2013

Per le finalità di cui sopra, l'Unione della Romagna Faentina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della LR 14/2013 si avvale, oltre che del supporto della Consulta, della collaborazione dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna

L'Unione della Romagna Faentina, con il supporto della Consulta, promuove e favorisce inoltre:

- la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio escursionistico locale/regionale, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, controllo e promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale;
- la custodia e la salvaguardia del patrimonio stesso attraverso le funzioni di controllo e di vigilanza;
- l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non accatastati e con la rete escursionistica italiana ed europea;
- l'utilizzo della REER, anche come pratica sportiva e di benessere.

2. Le funzioni consultive si esercitano attraverso l'espressione di pareri non vincolanti su atti di programmazione e di indirizzo dell'Amministrazione dell'Unione della Romagna Faentina, nelle materie di competenza; le funzioni propositive si esplicano mediante la presentazione all'Amministrazione di progetti, proposte, iniziative ed azioni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, che la Giunta dell'Unione è tenuta ad esaminare e sulle quali esprimerà un parere, anche sintetico, di accoglimento o rigetto indicandone i motivi. Infine, le funzioni di supporto si rappresentano attraverso la partecipazione attiva e volontaria alla mappatura dei percorsi, iniziative di promozione e divulgazione, manutenzione, accessibilità, controllo.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. La Consulta Territoriale REER è nominata dalla Giunta dell'Unione ed è costituita dai seguenti componenti di diritto:

- un rappresentante designato da ogni Amministrazione Comunale aderente all'Unione della Romagna Faentina;
- un rappresentante del Parco della Vena del Gesso romagnola designato dall'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna;
- un rappresentante per ogni Pro-Loco attiva sul territorio dell'Unione della Romagna Faentina;
- un rappresentante del CAI di ciascuna sezione attiva sul territorio dell'Unione della Romagna Faentina;
- un rappresentante designato da Imola-Faenza Tourism Company;
- un rappresentante dell'UOEI.

2. Possono inoltre chiedere di essere ammesse alla Consulta REER, previa domanda di adesione con l'indicazione di un proprio rappresentante, le associazioni regolarmente costituite, che tra gli scopi statutari abbiano, tra gli altri, competenze

e/o interessi in ambito di attività escursionistica, di sostenibilità ambientale, di sport all'aria aperta, nonché le associazioni, anche economiche, che abbiano tra le proprie finalità la promozione turistica del territorio. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile; in presenza dei requisiti richiesti, l'adesione diverrà effettiva dalla prima seduta successiva alla presentazione della domanda. In caso di scioglimento di un'associazione, il membro designato verrà automaticamente considerato decaduto.

3. Per la raccolta delle adesioni di cui al comma 2, l'Amministrazione provvederà ad emanare apposito avviso di manifestazione di interesse.
4. All'atto dell'insediamento, nel corso della prima seduta, i membri della Consulta nominano il Presidente tra i componenti di diritto. La nomina è valida in presenza di almeno cinque membri ed è approvata a maggioranza assoluta dei membri presenti. Nel corso delle sedute, in caso di assenza del Presidente, la Presidenza sarà affidata di volta in volta ad uno dei presenti, nominato dalla Consulta nel corso della seduta stessa.
5. Su invito del presidente della Consulta REER, possono partecipare alle sedute con diritto di parola amministratori comunali o dell'Unione della Romagna Faentina, dirigenti o funzionari dell'ente, esperti in materia o qualsiasi altro soggetto che possa contribuire a raggiungere gli obiettivi della Consulta stessa, senza oneri a carico dell'ente. E' sempre assicurato l'invito alla partecipazione degli enti o istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.
6. Partecipa alle sedute almeno un rappresentante del Servizio Politiche per la Montagna dell'Unione della Romagna Faentina, anche per funzioni di sintetica verbalizzazione.
7. La Consulta REER, nel rispetto del presente regolamento, avrà ampia autonomia nel disciplinare il proprio funzionamento, la propria articolazione interna nonché le modalità di svolgimento delle proprie attività.
8. L'ufficio competente dell'Unione, previa verifica dei requisiti di ammissione e partecipazione, propone alla Giunta dell'Unione l'aggiornamento dell'elenco dei membri della Consulta REER.
9. La Consulta REER resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, anche nel caso in cui un membro sia stato nominato nel corso di validità della consulta. Alla scadenza la Consulta REER continua comunque ad operare fino all'insediamento della successiva. Ciascun componente della Consulta, con la sua prima partecipazione alle sedute della Consulta REER, accetta implicitamente il presente regolamento. L'assenza ingiustificata dei membri a tre sedute consecutive della consulta REER, è motivo per la decadenza dalla carica.
10. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro della Consulta REER, la Giunta provvede alla sua sostituzione e per il solo periodo residuo di durata in carica della Consulta
11. La partecipazione alla Consulta REER è volontaria e gratuita, senza rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

Art. 4 – CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La Consulta REER si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto dei membri della stessa. La Consulta REER si riunisce comunque almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni si possono tenere in presenza o in videoconferenza.
3. Le sedute della Consulta REER sono convocate dal Presidente, attraverso la posta elettronica, con il massimo preavviso possibile in relazione all'urgenza e all'importanza della discussione, e comunque, di norma, almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - elenco degli argomenti da trattare;
 - data, orario e luogo della riunione;
 - istruzioni operative per la connessione in videoconferenza, qualora la riunione si svolga in tale modalità.
5. Le riunioni della Consulta REER sono valide indipendentemente dal numero dei componenti presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il componente impossibilitato a partecipare alla seduta può indicare in forma scritta un proprio sostituto che lo rappresenti tra i membri presenti.
6. Di ogni seduta viene prodotto un verbale sintetico che indichi i membri presenti alla riunione, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.
7. In una apposita sezione del sito istituzionale dell'URF vengono pubblicati e conservati i documenti inerenti alla Consulta REER, compreso l'elenco aggiornato dei membri della Consulta e gli avvisi di convocazione.

Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina.